SENATO DELLA REPUBBLICA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1957

(59ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegni di legge:

« Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera » (1677-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *f.f. relatore* . . . . *Pag.* 724, 725
BUSONI 725
MONTAGNANI 725

« Provvidenze a favore dell'industria zolfifera » (1974) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 719, 723
BATTISTA, *relatore* 720, 721, 722
BUSONI 723
MONTAGNANI 721
SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 723
TARTUFOLI 722

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Battista, Bellora, Braitenberg, Busoni, Bussi, Carmagnola, De Luca Carlo, Gervasi, Longoni, Montagnani, Moro, Piegari, Roveda, Tartufoli, Turani e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Zucca è sostituito dal senatore Boccassi.

Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Sullo e il Commissario per il turismo Romani.

MORO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dell' industria zolfifera » (1974).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dell'industria zolfifera ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha trasmesso il seguente parere:

« Dal punto di vista contabile, il disegno di legge può avere corso, poichè la somma risulta elencata nell'allegato *E* alla nota preliminare al bilancio 1957-58 concernente le somme accantonate per provvedimenti in corso di approvazione. Tuttavia, ad eliminare ogni equivoco che potrebbe derivare dalla apparente discordanza tra il titolo del disegno di legge e la voce corrispondente della citata nota preliminare (discordanza che, dalla lettura dell'articolo 1 del disegno di legge, si rivela inesistente), sarebbe opportuno modificare

il titolo del disegno di legge stesso, inserendo, dopo la parola: "industria" le altre: "zolfifera per lo zolfo destinato alla produzione di fibre tessili artificiali destinate all'esportazione".

Vi è, poi, da osservare che l'opportunità del provvedimento va attentamente valutata dalla Commissione competente nel merito, in relazione alla possibilità di risanamento effettivo delle zolfatare di cui trattasi, ed anche in relazione al fabbisogno, segnalato nella relazione, di 720 milioni, che fa dubitare che il disegno di legge, che prevede una spesa di 450 milioni, possa raggiungere il suo intento, mentre, d'altra parte, un aumento delle erogazioni non sarebbe consentito per mancanza di copertura ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTISTA, *relatore*. I colleghi ricorderanno che l'anno scorso noi approvammo una legge con la quale venivano concessi notevoli contributi all'industria zolfifera, che, come tutti sanno, è in forte crisi. In quell'occasione i colleghi ricorderanno che, tra gli aiuti concessi, vi era un contributo di 10.000 lire per ogni tonnellata di zolfo esportato all'estero, in maniera tale da potere competere sui mercati stranieri con lo zolfo prodotto sopratutto dagli Stati Uniti. I colleghi sanno che, grosso modo, il costo in Italia dello zolfo estratto si aggira intorno alle 40.000 lire alla tonnellata, e viceversa lo zolfo di provenienza dagli Stati Uniti sui mercati esteri costa intorno alle 25.000 lire la tonnellata.

In quell'occasione, io che fui relatore di quella legge, tra l'altro scrissi che « poichè abbiamo rilevato dalla tabella numero 1 che la caduta delle vendite all'interno è dipesa prevalentemente dalla mancata esportazione di prodotti elaborati in Italia, ma esportati all'estero, sarebbe opportuno anche in questo caso ritornare al testo governativo, onde venire incontro ai due settori industriali attualmente in crisi ».

Si trattava dei due settori delle fibre tessili artificiali e dello zolfo raffinato, in quanto, specialmente per ciò che riguarda le fibre tessili artificiali, i colleghi sanno che la crisi di esse dipende essenzialmente dalla forte diminuzione delle esportazioni. I colleghi sanno anche che per la fabbricazione dei tessili artificiali occorre una grande quantità di solfuro di carbonio che deriva dallo zolfo. Ora il solfuro di carbonio, mentre in Italia viene fabbricato con zolfo acquistato al prezzo del mercato interno italiano, all'estero viceversa viene prodotto con zolfo italiano o estero acquistato, però, a prezzo internazionale. Quindi, mentre all'estero il solfuro di carbonio può ricavarsi da zolfo acquistato a circa 25.000 lire la tonnellata, in Italia si è costretti a pagarlo 50.000 lire la tonnellata. Questa, pertanto, una delle ragioni della minore possibilità competitiva dell'industria tessile italiana nel settore delle fibre artificiali rispetto alla concorrenza straniera.

Tutti sanno che esiste l'istituto della temporanea importazione di quelle materie prime occorrenti per determinati prodotti finiti destinati all'esportazione; quindi, a rigore si sarebbe potuta dare alle industrie tessili italiane la facoltà di importare temporaneamente dall'estero a 25.000 lire la tonnellata lo zolfo occorrente per quella parte di fibre tessili artificiali destinate alla esportazione. Ma questa temporanea importazione non è stata concessa per sorreggere l'industria zolfifera nazionale; d'altro canto è indispensabile mettere, però, l'industria delle fibre tessili artificiali in Italia nelle stesse condizioni di quella straniera; quindi, bisogna consentirle di avere lo zolfo, sia pure nazionale, a un prezzo pressochè uguale a quello internazionale.

Data l'urgenza di approvare lo scorso anno quel disegno di legge, io pregai gli onorevoli colleghi di non presentare emendamenti onde esso potesse entrare rapidamente in funzione, dato il bisogno estremo delle industrie zolfifere di ottenere rapidamente i contributi previsti dalla detta legge; ma avanzai un voto che, cioè, con successivo provvedimento si provvedesse anche all'industria tessile. Difatti il Governo ha presentato il presente disegno di legge che stanzia appunto 450 milioni per dare un ristorno alle industrie tessili di fibre artificiali, in maniera tale che lo zolfo nazionale, che esse acquistano, venga a costare quanto costerebbe se fosse acquistato all'estero. Quindi esse lo comprano sul mercato italiano al prezzo interno italiano, di circa lire 50.000 la tonnellata; però, lo Stato, con i 450 milioni

stanziati, dovrebbe corrispondere la differenza tra il prezzo italiano e il prezzo estero. In sostanza non è così, perchè da calcoli fatti dal Ministero dell'industria, questo ristorno dovrebbe essere di 720 milioni di lire, e ciò è scritto nella relazione ministeriale; poi viceversa tale somma viene ridotta a 450 milioni. La motivazione non esiste poichè nella relazione ministeriale sta scritto così: « Come risulta dall'esposizione fatta il ristorno in misura intera tra il prezzo interno ed il prezzo internazionale dello zolfo e sulla base dell'esportazione delle fibre artificiali nel 1956, richiederebbe la maggiore spesa di circa 720 milioni che, peraltro, si ritiene opportuno contenere nella cifra di lire 450 milioni »; con un « peraltro » si chiude la questione, ovvero si dice che si dovrebbe dare un ristorno di 720 milioni, però se ne danno 450. Quindi non è esatto dire che alle industrie tessili delle fibre artificiali viene corrisposta la differenza tra il prezzo dello zolfo sul mercato interno e quello estero, ma vengono dati soltanto i due terzi di tale differenza di prezzo. Comunque due terzi sono meglio di niente; è sempre un aiuto che viene dato alla produzione delle fibre tessili artificiali, aiuto, oltre tutto, non gratuito, ma estremamente legittimo, poichè non è giusto che un fabbricante di fibre tessili artificiali che produce, tanto per dire, in Germania o in Spagna, compri lo zolfo a 25 mila lire la tonnellata, mentre un fabbricante di fibre tessili artificiali italiano, in un paese di produzione dello zolfo, è costretto a pagarlo 50.000 lire la tonnellata. È evidente che quando si va sui mercati internazionali, l'industria italiana viene a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto a quella estera.

Quindi mi sembra che il presente provvedimento sia giustificato, dato che, sia pure per due terzi, colma una lacuna davvero sentita in questo campo, e ne propongo perciò l'approvazione.

MONTAGNANI. Vorrei ricordare al senatore Battista che nel precedente disegno di legge presentato dal Governo nel 1953, se non erro, era già stato incluso un articolo 2, attraverso il quale si procedeva al rimborso della differenza tra il prezzo dello zolfo sul mercato nazionale e quello sul mercato internazionale per quanto concerne la produzione di fibre tessili destinate all'esportazione; ricordo anche che il Parlamento non approvò quella disposizione.

BATTISTA, *relatore*. La Camera, non il Senato, manifestò la sua contrarietà.

MONTAGNANI. Ne fa menzione anche la relazione, là dove è scritto: « Senonchè, il cennato disegno di legge fu emendato dal Parlamento nel senso che il concorso dello Stato fu limitato alla vendita delle giacenze di zolfo anzidette sui mercati esteri (vedi legge 26 giugno 1956, n. 695) ».

Dunque l'inciso del rimborso fu dal Parlamento, nel 1956, escluso. Ora il Governo, con questa sua proposta, potremmo dire che ritorna all'attacco e tenta di fare approvare dal Parlamento quanto il Parlamento ha respinto or non è molto. Che cosa ci si propone attraverso il presente disegno di legge? Tecnicamente un obbiettivo non indeterminato, cioè quello di porre in condizioni di parità una serie di aziende nazionali, che si trovano in difficoltà a causa di una minorazione di mercato. Ma in realtà si tratta di un'azienda sola, la Snia Viscosa, che si vuole favorire. Dei 450 milioni predisposti, almeno 425 o 430 toccheranno a quella azienda; piccolezze andranno ad altre, ma l'organismo monopolistico che avrà la parte sostanziale del generoso stanziamento sarà la Snia Viscosa.

Se ci trovassimo di fronte a un intero settore della nostra industria nazionale che versasse in condizioni di inferiorità, e si trattasse inoltre di un settore ove si esercita la libera concorrenza e dove non possono essere imposti prezzi di monopolio, noi saremmo ben lieti di favorire l'approvazione del presente disegno di legge nell'interesse di quel settore della nostra industria. Trattandosi, invece, di un gruppo monopolistico, siamo di parere affatto diverso. Infatti, basterebbe ricordare i risultati dei bilanci ufficiali della Snia Viscosa per rendersi conto che quella società non ha affatto bisogno del dono di 450 milioni. Essa guadagna miliardi all'anno, a considerare soltanto i miliardi denunciati: non parliamo di quelli non denunciati e di quelli che fanno parte dell'autofinanziamento, con i quali si arriva a cifre assai maggiori.

D'altra parte, oltre alla ragioni prospettate, ve ne sono altre che c'inducono a negare il nostro consenso al provvedimento, e la ragione principale è la seguente. Si dice che la Snia Viscosa si trova in condizioni di inferiorità nei confronti dei produttori stranieri, in quanto i produttori stranieri possono accedere al mercato internazionale dello zolfo, che ha prezzi indubbiamente inferiori a quelli dello zolfo italiano; però, la incidenza sui costi di produzione dello zolfo, è assai modesta. Dal punto di vista dei costi di produzione, la Snia Viscosa è favorita nei confronti delle similari industrie straniere, in quanto paga la forza lavorativa meno dei capitalisti inglesi, francesi, ecc. In Francia e in Gran Bretagna la forza di lavoro, nel settore tessile, incide sui costi di produzione in misura notevole. È lì che si attua il divario di cui beneficia proprio la Snia Viscosa, che, quindi, è larghissimamente compensata. Vi sono, insomma, condizioni di vantaggio che le consentono di lucrare più degli altri suoi concorrenti su scala internazionale.

Per queste ragioni noi comunisti restiamo dell'opinione espressa nel 1956, e negheremo il nostro consenso al dono che si vuol fare alla Snia Viscosa.

TARTUFOLI. Prendo la parola perchè sono rimasto molto sorpreso che un acuto ingegno, come quello del senatore Montagnani, abbia espresso argomenti in tal grado « impropri » sulla questione.

Egli afferma che in realtà attraverso il provvedimento si vuol favorire un monopolio, e nega che si tratti di aiutare un settore della produzione nazionale. Salvo errore, il settore delle fibre tessili è un settore dell'economia nazionale, ed esso si basa essenzialmente sulle esportazioni, dato che gran parte della produzione di rayon va all'esportazione. Però, a me risulta che i mercati, che potevano assorbire grandi quantità del rayon italiano, quali il Pakistan e l'India, sono sfuggiti all'industria italiana, proprio perchè la Snia Viscosa non si è trovata in condizioni di gareggiare con i bassissimi prezzi stranieri, e soprattutto giapponesi.

Ora io dico: è vero o non è vero che noi, se non approvassimo questo provvedimento, creeremmo una situazione di difficoltà all'industria italiana? Che uno degli elementi che incidono sia quello dei costi, siamo d'accordo; ma nessuno vieta a voi dell'estrema sinistra di svolgere un'azione sindacale per ottenere eventualmente che le paghe possano essere rivalutate. Tuttavia, se volete perseguire questo scopo nobilissimo e giustissimo, al quale io mi associo, dobbiamo mettere in condizione l'industria, di cui trattasi, di poter vivere in una situazione di concorrenza effettiva. Per quello che io so, il rayon si trova nella situazione di poter destinare al mercato interno sì e no un terzo della sua produzione; se la concorrenza straniera è tale che noi facciamo pagare agli stranieri lo zolfo in tale elevata misura da avere convenienza di andarlo a ricomperare all'estero, mi pare che vi siano elementi tali per poter ragionevolmente sostenere che la legge debba essere varata. Non mi sembra affatto decisivo, inoltre, che uno dei due rami del Parlamento, in tempi particolari, abbia respinto un'impostazione specifica di questa legge.

Si è parlato del grande lucro da parte della Snia Viscosa; però un fatto certo è il seguente: se l'industria del rayon in Italia può essere oggi viva ancora e ancora vitale, ciò è dovuto al fatto che la Snia Viscosa ha potuto utilizzare le grandi riserve di beni patrimoniali accumulate prima e durante la guerra. Se l'affermazione che essa esercita un regime di monopolio, deve risolversi in una offensiva contro quella industria intesa a smantellarla, non vedo che cosa resterà in Italia... se non quando avrete realizzato la vostra rivoluzione sociale e ottenuto che l'attività privata diventi attività di Stato. Allora, addosso al monopolio, dato che voi definite « monopolio » la grande industria, e oggi soltanto sul piano delle grandi industrie si riesce a competere con la concorrenza delle attività similari estere.

Il senatore Montagnani, che è così sensibile e conosce bene i suoi amici dediti al lavoro, dovrebbe abbandonare la sua posizione negativa per consentire che il presente provvedimento — che appunto perchè viene ripresentato, significa che è indispensabile — venga approvato con la necessaria urgenza.

BATTISTA, *relatore*. Il senatore Tartufoli ha risposto al senatore Montagnani, e, quindi, forse ciò mi esime dal rispondere. Volevo però

dire al senatore Montagnani soltanto una cosa. È esatto che la Camera dei deputati, esaminando il disegno di legge governativo, ha tolto la clausola che consentiva di dare un contributo anche per lo zolfo destinato alle industrie nazionali per prodotti esportati, ma ciò non fu tanto per una ragione tecnica quanto per una ragione finanziaria. Poichè lo stanziamento previsto era di tre miliardi per *stocks* ammontanti a circa 300.000 tonnellate, è evidente che se a ciò si fosse aggiunto il quantitativo destinato alle fibre tessili si sarebbe venuto a ridurre il contributo previsto per ogni tonnellata di zolfo, in ragione di lire 10.000 la tonnellata. È questa la ragione per cui il Governo, riconoscendo giusto l'emendamento. in quanto intendeva dare un contributo di lire 10.000 per tonnellata, e ritenendo non fosse giusto mettere l'industria italiana in condizioni di inferiorità rispetto all'industria straniera, ha presentato un nuovo disegno di legge in cui si prevede lo stanziamento di 450 milioni.

Ora, se permette il senatore Montagnani, non si tratta di favorire dei monopoli; si tratta soltanto di esaminare se il provvedimento risponde a criteri giusti, o non giusti. Io domando se è giusto che un'industria che produce in Spagna o in Germania o in Inghilterra può comprare lo zolfo italiano — dico *italiano* — a 25.000 lire la tonnellata, mentre un'industria che lavora in Italia deve comprare lo zolfo italiano a 50.000 lire la tonnellata. Qui non si tratta della Snia Viscosa, o di Marinotti o di altri signori; qui non facciamo questione di persone o di industrie, facciamo questione di giustizia; e siccome voi siete per la giustizia — lo dite sempre! — io domando l'approvazione del disegno di legge in esame, affinchè lo Stato possa intervenire in favore della nostra industria tessile, che evidentemente si trova in una situazione di crisi tutt'altro che indifferente, e che, con questo contributo, non viene ancora messa alla pari con le industrie similari estere, poichè non le si dà la possibilità di acquistare lo zolfo a 25.000 lire la tonnellata. Tuttavia almeno si contribuisce con i due terzi della differenza di prezzo, per cui essa verrà a pagare lo zolfo 32-33.000 lire la tonnellata.

BUSONI. Mi sono già pronunciato a favore dei provvedimenti sull'industria zolfifera, quando il Governo approvò il disegno di legge cui si fa riferimento. Ricordai, allora, come fosse necessario l'intervento dello Stato per supplire alle carenze degli industriali zolfiferi siciliani, in quanto non si approfittò del periodo della contingenza della guerra coreana per provvedere a rammodernare gli impianti, servendosi dei mezzi messi a disposizione da apposite leggi, e a rendere, in tal modo, le condizioni di quella industria migliori di quanto non siano. Allora come oggi eravamo preoccupati per le possibilità di lavoro degli zolfatari siciliani. Allora quel provvedimento fu approvato; come conseguenza naturale dobbiamo, quindi, approvare anche quello odierno, onde le nostre industrie esportatrici non siano messe in condizioni di inferiorità. Mi dichiaro, quindi, pienamente favorevole al disegno di legge in esame.

SULLO, *Sottosegretario di Stato all'industria e commercio.* Il senatore Battista è stato in tal grado lucido nella sua esposizione — e vorrei che il senatore Montagnani desse atto di tale limpidezza di impostazione — che potrei esimermi dall'aggiungere qualsiasi altro argomento. Mi limiterò unicamente a dire che, nel momento in cui si cerca di varare una legislazione quanto più possibile parallela in tutti i Paesi del Mercato comune, non si spiega perchè alcune industrie italiane debbano trovarsi in una condizione di sperequazione. Per quali ragioni obiettive, infatti, le nostre industrie devono procedere in situazione di inferiorità rispetto alle industrie similari di Francia e Germania? Il problema del monopolio è del tutto diverso, e deve essere discusso in altra sede. Se noi non diamo lo zolfo, dobbiamo consentire che sia comprato all'estero; se vogliamo darlo, occorre concederlo alle stesse condizioni a cui è venduto all'estero.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

Per agevolare il collocamento della produzione nazionale di zolfo grezzo, il Ministro dell'industria e il commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato a concedere, per gli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-1959, un ristorno, entro il limite costituito dalla differenza tra il prezzo nazionale e quello internazionale, per ogni quintale di zolfo grezzo venduto sul mercato interno ed impiegato per la fabbricazione di prodotti utilizzati per la produzione di fibre tessili artificiali e di manufatti, puri o misti, di fibre tessili artificiali, destinati all'esportazione.

L'erogazione del ristorno previsto dal comma precedente non può eccedere per ciascun esercizio finanziario la somma di lire 450 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio.

L'erogazione di detto ristorno sarà effettuata per il tramite dell'Ente zolfi italiani con le modalità che all'uopo saranno determinate dal Ministro dell'industria e il commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, con decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 450 milioni relativo all'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera » (1677-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Apro la discussione generale su questo disegno di legge, sul quale riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi, ricorderete che il presente disegno di legge, dopo essere stato approvato dalla nostra Commissione, è passato alla Camera dei deputati, la quale ha apportato delle modificazioni all'articolo 3. Tali variazioni sono due.

Noi avevamo chiesto un trattamento di preferenza e di particolare riguardo per gli alberghi dei centri minori, ed ogni accenno relativo è stato soppresso dalla X Commissione della Camera. Avevamo, inoltre, chiesto che non fruissero dei contributi e mutui gli alberghi di lusso, di cui al disegno di legge, e anche tale disposizione è stata soppressa. La X Commissione della Camera ha, poi, suddiviso le erogazioni in due branche, destinando 500 milioni di lire annue alle strutture e agli impianti e 50 milioni annui all'arredamento, dato che taluni alberghi di buona struttura hanno bisogno di un nuovo arredamento agli effetti della ricettività.

Allo scopo di evitare un ritorno del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, e convinto di interpretare i sentimenti dei colleghi, ritengo che la Commissione potrebbe approvare l'articolo 3 del disegno di legge in esame nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, salvo a deliberare a parte un ordine del giorno che potrebbe essere così formulato:

« La 9ª Commissione del Senato, nel procedere all'approvazione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1677-*B* nel testo trasmesso

dalla Camera dei deputati, impegna la Commissione, che presiede alle erogazioni disposte dalla legge, a dare la precedenza alla costruzione e all'arredamento degli alberghi esistenti nei centri minori e che non abbiano le caratteristiche di lusso ».

Faccio presente, inoltre, che la 5ª Commissione ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto concerne la parte finanziaria.

BUSONI. Mi sembra che l'ordine del giorno proposto dal Presidente sia in contrasto con il testo del disegno di legge, in quanto il disegno di legge è stato appunto modificato dalla Camera dei deputati nel senso di sopprimere ciò che la Commissione del Senato aveva deliberato.

MONTAGNANI. Dal canto mio, faccio osservare che, siccome v'è una concatenazione di attività e di manovre a proposito dei grandi alberghi di lusso, non vorrei, esprimendo un parere favorevole, farmi complice dello sconcio che potrebbe verificarsi nella città di Roma con la progettata costruzione dell'albergo Hilton. Dichiaro quindi che, anche se qui esprimo un parere favorevole al provvedimento, non intendo dare parere favorevole al nuovo sacco di Roma, che ci si propone di compiere, da parte di taluno, con la costruzione dell'albergo Hilton.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ricordo che i primi due articoli del disegno di legge, ai quali la Commissione della Camera non ha apportato alcuna modificazione, sono del seguente tenore:

Art. 1.

Sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera *d*) dell'articolo II dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di 5 miliardi di lire, da destinare ai finanziamenti a favore dell'industria alberghiera.

Art. 2.

Le somme prelevate a norma dell'articolo 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata e saranno versate ad aumento del fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691.

Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito prevista dall'articolo 1 della presente legge viene assunto dal fondo di rotazione indicato nel precedente comma, sulle cui disponibilità verranno di volta in volta tempestivamente accantonate le somme all'uopo occorrenti.

Ricordo, inoltre, che l'articolo 3 nel testo approvato dal Senato era del seguente tenore:

« Le disponibilità derivanti dai versamenti al fondo di rotazione effettuati ai sensi della presente legge, saranno impiegate in mutui per la costruzione e l'arredamento di nuovi alberghi, esclusi quelli di lusso, con particolare riguardo ai centri minori privi di sufficiente attrezzatura alberghiera e con l'osservanza delle norme 1955, n. 691 ».

Il nuovo articolo 3 approvato dalla Camera dei deputati recita, invece, in tal modo:

Art. 3.

Le disponibilità derivanti dai versamenti al fondo di rotazione effettuati ai sensi della presente legge, saranno impiegate in mutui per la costruzione e l'arredamento di nuovi alberghi, con l'osservanza delle norme e modalità contemplate dalla legge 4 agosto 1955, n. 691.

Limitatamente all'impiego di un ammontare non superiore ad un terzo delle disponibilità stesse, potrà essere consentita, in deroga alle norme contemplate dal primo comma dell'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 691, la concessione di mutui fino all'importo massimo di 500 milioni di lire, e di 50 milioni di lire, rispettivamente, per l'immobile, opere murarie ed impianti fissi, e per l'arredamento.

Metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'ordine del giorno di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Ricordo infine che l'articolo 4, che non ha subito modificazioni, è così formulato:

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonchè ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari